

REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che fissa alcuni prezzi e importi fissati in ecu nel settore dei foraggi essiccati, ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (³), in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio (⁴), ha fissato il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati a partire dal 1° maggio 1993 e per la campagna di commercializzazione 1993-94;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (⁵), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (⁶), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi ridotti a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'inizio della campagna di commercializza-

zione; che è pertanto opportuno, nel settore dei foraggi essiccati, adeguare il prezzo di obiettivo e la differenza tra l'aiuto per i foraggi disidratati e quello per i foraggi altrimenti essiccati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1288/93, ridotto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissato a 176,37 ECU/t.

2. La differenza tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (⁷), ridotta a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissata a 24,69 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(³) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

(⁴) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

(⁵) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(⁶) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

(⁷) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.